

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(VASSALLI)

di concerto col **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(FORMICA)

e col **Ministro del Tesoro**

(AMATO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 DICEMBRE 1988

Modificazioni all'ordinamento della Cassa nazionale del notariato e all'ordinamento del Consiglio nazionale del notariato

ONOREVOLI SENATORI. — La Cassa nazionale del notariato, ente di diritto pubblico soggetto alla vigilanza del Ministero di grazia e giustizia, è sorta con regio decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239, al fine di corrispondere ai notai, nei limiti dei mezzi annualmente disponibili, un assegno supplementare, a completamento degli onorari loro spettanti per gli atti ricevuti o autenticati nell'anno, fino a raggiungere, con gli onorari medesimi, una somma predeterminata.

A tale forma avanzata di solidarietà ed assistenza verso i colleghi che guadagnavano meno, la classe notarile giunse dopo l'esperienza compiuta durante la prima guerra mondiale, in conseguenza del decreto luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 879, che, istituendo

un fondo comune tra i notai, pose a carico di ciascun collegio notarile l'obbligo di corrispondere un contributo mensile ai notai richiamati alle armi, ripartendo tra quelli in esercizio l'eventuale eccedenza. L'oggetto iniziale di tale attività da parte della Cassa fu, quindi, solo quello di garantire, nei limiti dei mezzi disponibili, una integrazione degli onorari dei notai, in misura predeterminata, e solo più tardi, con il regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e con decreto ministeriale 13 agosto 1924, i suoi compiti vennero ampliati con l'istituzione, presso di essa, della Cassa delle pensioni.

Attualmente i compiti della Cassa trovano fondamento nel testo unico approvato dal

Ministro di grazia e giustizia con provvedimento del 26 aprile 1948 e nella delibera 21 ottobre 1955 della commissione amministratrice approvata il 1° novembre 1955 dal Ministero di grazia e giustizia, in virtù del disposto dell'articolo 13 della legge 3 agosto 1949, n. 577, istitutiva del Consiglio nazionale del notariato, che ha demandato alla predetta commissione, previa approvazione del citato Ministero, la determinazione delle misure e modalità di concessione del trattamento di quiescenza, degli assegni di integrazione e degli assegni scolastici.

La stratificazione di norme non ispirate ad un quadro organico e soprattutto l'inadeguatezza delle attuali concezioni pubblicistiche della Cassa, del suo modulo organizzativo, dopo l'inclusione della Cassa stessa fra gli enti parastatali disposta dalla legge n. 70 del 1975, hanno evidenziato e resa improcrastinabile l'esigenza di una riforma dell'assetto organizzativo dell'ente al fine di renderlo più rispondente al rilievo pubblicistico dei suoi fini istituzionali e soprattutto di assicurarne la più completa autonomia, oggi pregiudicata, come ha rilevato la Corte dei conti in sede di verifica del bilancio della Cassa per gli anni 1975-1978, dall'incrocio dei rapporti con il Consiglio nazionale del notariato cui è conseguita una commistione di funzioni fra i due enti in una singolare simbiosi amministrativa. Infatti la legge n. 577 sopra citata, istitutiva del Consiglio nazionale del notariato, quale centro esponenziale degli interessi della categoria notarile con compiti consultivi, di coordinamento, promozionali e di tutela, mentre da un lato ha posto a carico della Cassa le spese per il funzionamento del Consiglio, dall'altro ha stabilito che sei dei sette componenti della commissione amministratrice della Cassa siano eletti dal Consiglio nazionale del notariato tra i propri componenti. Tale sistema ha consentito al Consiglio, con regolamento deliberato il 16 novembre 1962, di avere in comune con la Cassa il direttore generale, la sede, un proprio ufficio studi inserito nell'apparato della Cassa, di partecipare alle assunzioni del personale di tale ufficio con deliberazioni concomitanti con quelle delle commissioni amministratrici della Cassa, vincolanti per quest'ultima, nonché alla disciplina di tutto il

personale della Cassa, con deliberazioni assunte in seduta congiunta dei due enti e con regolamento organico deliberato sia dalla commissione amministratrice che dal Consiglio nazionale.

Inoltre, dopo l'applicazione alla Cassa del principio del controllo pubblico della sua gestione ai sensi della legge n. 70 del 1975, il predetto sistema di finanziamento ha creato vivaci contrasti determinati dalla incompatibilità fra il controllo del finanziamento del Consiglio, quale voce del bilancio della Cassa, e la sua autonomia gestionale, implicita nella natura di ordine professionale. Questi contrasti indussero il Consiglio stesso a procedere, nella seduta dell'11 giugno 1976, alla propria separazione dalla Cassa.

Allo scopo di introdurre un chiarimento normativo che ponesse termine, in modo organico, alle anomalie sopra evidenziate, restituendo alla Cassa del notariato la propria autonomia e un assetto compatibile con la sua natura pubblicistica e disponendo altresì l'autonomia finanziaria e gestionale del Consiglio nazionale da attuarsi mediante versamento di distinti e specifici contributi da parte dei notai, nella misura e con le modalità stabilite dallo stesso Consiglio, fu presentato, durante la VIII legislatura, un disegno di legge (atto Senato n. 1259) concernente modificazioni alle norme sull'amministrazione della Cassa nazionale del notariato e sul funzionamento del Consiglio nazionale del notariato.

Nel corso dell'*iter* parlamentare, la seconda Commissione permanente (Giustizia) del Senato unificava tale disegno con altro concernente il finanziamento del Consiglio nazionale del notariato, redigendo un proprio testo unificato, che poi decadeva a causa dell'anticipato scioglimento delle Camere.

Analoga sorte incontrava il disegno di legge (atto Camera n. 3756) riguardante il medesimo oggetto, presentato durante la decorsa legislatura sulla base del precedente ma con talune modifiche, che, senza completare l'*iter* parlamentare, aveva riportato tuttavia l'approvazione, con taluni emendamenti, da parte del Senato della Repubblica (atto Senato n. 1036).

Questo Dicastero ritiene tuttora persistente l'esigenza di dettare una nuova regolamentazione della materia, ma considera, altresì,

opportuno sottoporre all'esame del Parlamento un nuovo testo che, pur trovando nel precedente il suo fondamento, costituisce il frutto di una rimediazione della materia, effettuata alla luce degli elementi emersi durante l'ampio dibattito che aveva accompagnato l'iter parlamentare, degli emendamenti ivi proposti ed approvati e di un confronto con gli organi della categoria.

Anche il presente disegno di legge, come il precedente, si ispira in sintesi ai seguenti principi:

a) netta distinzione tra l'amministrazione e la gestione della Cassa nazionale del notariato ed il Consiglio nazionale del notariato;

b) altrettanto netta distinzione nella gestione tra la Cassa ed il Ministero di grazia e giustizia, che, quale organo di vigilanza, è necessario che resti estraneo all'amministrazione ed alla gestione della Cassa;

c) autonoma fonte di finanziamento per il Consiglio nazionale rispetto alla Cassa, pur restando unici i soggetti contribuenti per entrambi, e cioè i notai in esercizio, quali unici e soli erogatori delle contribuzioni;

d) diversa strutturazione degli organi amministrativi dell'uno e dell'altra, con una rappresentanza per entrambi gli enti eletta direttamente dai notai in esercizio in base a criteri numerici ed al collegamento degli elettori con la sede; per la Cassa peraltro, l'organo è integrato da notai in pensione cooptati dai notai eletti;

e) una nuova visione, più rispondente alle riscontrate esigenze della categoria interessata, della Cassa nazionale del notariato, che vede ampliati i suoi compiti e le sue possibilità di intervento, alla luce di una visione più «sociale» della sua funzione.

Il testo allegato si articola in tre parti.

La prima, che comprende gli articoli da 1 a 14, contiene una nuova normativa organica sulla Cassa nazionale del notariato.

La seconda, che comprende gli articoli da 15 a 22, modifica e completa l'attuale disciplina legislativa del Consiglio nazionale del notariato.

La terza parte, dall'articolo 23 all'articolo 26, contiene norme di carattere transitorio afferenti sia alla Cassa che al Consiglio nazionale.

Per quanto riguarda la disciplina della Cassa dettata dall'articolo 1, è sembrato in primo luogo opportuno distinguere i compiti strettamente previdenziali, che la Cassa è tenuta a svolgere obbligatoriamente ed in via primaria, da quelli meramente assistenziali, rispondenti a finalità sussidiarie, che l'ente stesso può perseguire nell'ambito delle residue disponibilità di bilancio. Tra detti compiti assistenziali non è stata riproposta, tenendo anche conto dell'opposizione nettamente manifestata in proposito dal Ministero del tesoro durante la decorsa legislatura, la previsione oggetto di uno degli emendamenti al precedente disegno legislativo, relativa alla copertura assicurativa, che avrebbe dovuto sostituire la oramai obsoleta cauzione, a tutela dei singoli notai e dei terzi per i danni cagionati dai primi nell'esercizio dell'attività professionale.

Invero ne deriverebbe all'ente un aggravio organizzativo ed economico eccessivo a fronte del carattere obbligatorio di tale copertura assicurativa e della necessità di una eventuale rivalsa, nel senso auspicato da questo Ministero, che, peraltro, ridurrebbe sensibilmente o, addirittura, annullerebbe i benefici che potrebbe trarne la categoria.

Per quanto attiene ai compiti previdenziali, è parso opportuno inserire nel testo i criteri fondamentali per la regolamentazione delle prestazioni previdenziali che la Cassa provvederà ad erogare, così da poter legittimamente rimettere ad una norma regolamentare di disciplinarle partitamente.

A tal fine, basandosi sui trattamenti pensionistici attualmente erogati dallo stesso ente ai sensi del vigente regolamento, raffrontati con quelli di cui fruiscono le altre categorie professionali senza, peraltro, pretermettere la preminente considerazione delle peculiari caratteristiche della funzione notarile, sono state individuate le fattispecie delle pensioni di vecchiaia (per raggiungimento dei limiti di età), di anzianità (collegate ad un periodo minimo di esercizio), di inabilità (nella sola ipotesi di assoluta impossibilità a proseguire nell'esercizio della professione ai sensi della legge n. 89 del 1913), nonché le pensioni di reversibilità ed indiretta, spettanti al coniuge, ai figli minori e agli altri soggetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica

n. 1092 del 1973, rispettivamente quando il notaio sia già cessato o non dall'esercizio al momento del decesso.

È stata, inoltre, recepita la vigente distinzione delle pensioni in ordinarie e speciali, che enuclea in tale ultima categoria i trattamenti previdenziali (diretti e indiretti) spettanti in caso di perdita della capacità lavorativa o di decesso del notaio per causa di guerra o di servizio.

Sempre con riferimento all'articolo 1 del disegno di legge, il testo proposto riproduce quello originario successivamente emendato in sede parlamentare, reintroducendo la inserzione della Cassa tra gli enti pubblici di cui alla tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

È di tutta evidenza il fatto che la omissione del richiamo sarebbe di per sé inidonea a produrre un implicito effetto abrogativo.

Tuttavia il dettato dell'articolo 1, ultimo comma, della citata legge n. 70 del 1975 («la tabella allegata alla presente legge contiene l'elenco degli enti individuati e classificati, sulla base delle funzioni esercitate, in categorie omogenee, senza pregiudizio per le soppressioni o fusioni di enti che dovessero intervenire per effetto di successive leggi di riforma») consiglia di ribadire che, anche dopo la modifica, la Cassa rientra nella categoria di enti ivi indicata, per evitare che proprio l'integrale riforma della stessa possa dare adito a dubbi in sede interpretativa.

Tra i compiti assistenziali previsti nell'articolo 2 è stata inserita la concessione di una somma, *una tantum*, rapportata all'indennità di cessazione in favore degli eredi del notaio, che versino in condizioni di disagio economico, nel caso in cui la Cassa non abbia già corrisposto l'indennità di cessazione al notaio stesso oppure ad uno dei soggetti previsti all'articolo 1, comma 2, lettera b).

Si è voluta in tal modo recepire l'istanza della categoria notarile, che aveva visto respingere in sede giurisdizionale la tesi che negava il carattere previdenziale della indennità di cessazione, ampliando sostanzialmente la cerchia degli enti legittimati a percepirla, con la introduzione di una forma assistenziale residuale che da un lato non incide sulla natura dell'indennità, poichè questa costituisce un mero parametro della misura dell'attribuzio-

ne, e dall'altro non spetta automaticamente a tutti gli eredi che non possano fruire dell'indennità medesima, ma trova il suo presupposto in una condizione di bisogno.

L'articolo 3 individua gli organi della Cassa nazionale del notariato.

In particolare è stato previsto un organo di revisione, completamente autonomo da quello del Consiglio e perciò diverso da quello attuale, unico per entrambi.

Inoltre è stato istituito il comitato esecutivo con l'evidente finalità di rendere più snella ed agevole l'amministrazione della Cassa stessa.

Gli articoli 4, 5, 6 e 7 attengono: alla composizione dell'organo di amministrazione della Cassa; al numero dei suoi componenti (diciotto membri, di cui quindici eletti direttamente dai notai in esercizio e tre cooptati a scrutinio segreto da quelli tra i notai in pensione, sentite le loro organizzazioni sindacali); alla durata in carica degli stessi; al sistema della loro sostituzione in caso di cessazione dalla carica; alle attribuzioni del consiglio di amministrazione; alle modalità di convocazione e alla validità dell'adunanza e delle deliberazioni dell'organo predetto.

Detta normativa si adegua al principio generale ispiratore del presente disegno di legge che tende a troncare ogni collegamento diretto ed organico tra Cassa e consiglio di amministrazione della Cassa e tra la prima e il Ministero di grazia e giustizia attribuendo l'incarico di presidente di quell'organo ad uno dei componenti di esso e non più al direttore generale degli affari civili. Si pone fine, in tale modo, alla questione talvolta sollevata, anche in autorevole sede, sulla compatibilità della funzione di controllo con quella di amministrazione, anche se quest'ultima è esercitata in forma collegiale.

Per le elezioni dei predetti componenti si è ritenuto, sulla base della positiva esperienza acquisita, di richiamare le norme previste per il Consiglio nazionale del notariato, mentre la proclamazione degli eletti, previa verifica della regolarità delle elezioni, è stata affidata al Ministro di grazia e giustizia, nella sua qualità di capo dell'Amministrazione vigilante sulla Cassa.

L'articolo 8 determina i poteri del presidente del consiglio di amministrazione di detto collegio e la sua durata in carica.

L'articolo 9 disciplina la composizione, l'ambito di intervento operativo del comitato esecutivo e i requisiti per la validità delle sue delibere. Viene altresì introdotta, a tutela dei diritti degli appartenenti alla categoria, la possibilità di impugnare con ricorso al consiglio di amministrazione le predette delibere e viene riconosciuta rilevanza giuridica al silenzio.

Il termine per il verificarsi del silenzio-rigetto è stato fissato in centoventi giorni, in modo da contemperare le esigenze di certezza dei rapporti, tutelate dalla rapidità della procedura d'impugnazione, con le difficoltà, rappresentate dalla categoria, connesse ai tempi necessari per il funzionamento dell'organo collegiale.

L'articolo 10 prevede l'organo di revisione dei conti, il numero dei suoi componenti e i relativi compiti per i quali si fa riferimento agli articoli 2403 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili.

Al fine di attuare una più penetrante dialettica degli interessi pubblici si chiamano a far parte di tale collegio non solo il rappresentante del Ministero di grazia e giustizia ma anche quelli dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.

L'articolo 11 recepisce i principi normativi fissati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, per la nomina del direttore generale ed in più attribuisce al presidente del consiglio di amministrazione la facoltà di richiedere l'intervento di esso, alle sedute del consiglio e a quelle del comitato esecutivo, con funzioni consultive.

L'articolo 12 attiene al reperimento delle risorse finanziarie che affluiscono al fondo con il quale la Cassa nazionale del notariato provvede all'attuazione dei compiti previsti dagli articoli 1 e 2 del presente disegno di legge.

Si stabilisce che ogni notaio è tenuto al pagamento a favore della Cassa di una quota degli onorari per gli atti soggetti ad annotamento nei repertori nella misura del 17 per cento.

Nella determinazione di tale misura, si è tenuto conto della sopravvenuta riforma sanitaria, della corresponsione diretta al Consiglio nazionale del notariato delle quote di onorario necessarie al funzionamento dello stesso nonché dell'elevato attivo che da alcuni anni si

registra nel bilancio della Cassa e, in particolare, delle maggiori entrate registrate in seguito al recente aumento della tariffa notarile.

Al riguardo si ritiene di evidenziare che la nuova misura dell'aliquota contributiva, maggiore di quella fissata nel precedente testo legislativo, trova la sua giustificazione nel fatto che la precedente, pari al 15 per cento, risulta incompatibile con l'aumento della pensione nella misura del 30 per cento, adottato, sulla base dei risultati del bilancio tecnico, redatto dall'attuario all'uopo incaricato dalla commissione amministratrice della Cassa in data 23 giugno 1988, approvato da questo Ministero. Dalla relazione risulta che la predetta commissione nel valutare le proposte alternative formulate dall'attuario ha ritenuto di privilegiare quella relativa all'incremento delle pensioni fino al 37,952 per cento mantenendo ferma l'aliquota contributiva vigente del 17,97 per cento, disattendendo l'altra relativa alla diminuzione della predetta aliquota con incremento percentualmente ridotto delle pensioni. Dal che è logico desumere che la predetta decisione adottata dagli elementi esponenziali della categoria costituisca espressione di una scelta di politica gestionale che implica assenso alla nuova e necessaria misura dell'aliquota retributiva.

La riduzione dell'aliquota dal 17,97 per cento al 17 per cento è correlata alla quota dello 0,95 per cento circa che corrisponde all'onere finanziario medio sostenuto dalla Cassa per il finanziamento del Consiglio nazionale del notariato ed è proposta in relazione alla disposizione contenuta nel disegno di legge in esame nel quale si prevede la corresponsione diretta a favore del Consiglio nazionale di separata aliquota contributiva.

Recependo l'indicazione degli organi di categoria, è stata prevista la possibilità di apportare, nell'osservanza di criteri prefissati, variazioni alla misura dell'aliquota contributiva in rapporto al gettito delle entrate e alle esigenze di bilancio.

Sono state, inoltre, abolite le quote di onorari supplementari progressive sulla duplice considerazione che, a seguito della sopravvenuta svalutazione monetaria, gli atti di valore elevato non sono più numericamente

limitati e che tale sistema può, in concreto, originare un iniquo prelievo a carico di quei notai che, redigendo prevalentemente o esclusivamente tali atti, versano contributi di maggiore entità pur raggiungendo un ammontare di onorari pari a quello di altri che tali atti non redigono.

È stato semplificato il prospetto riepilogativo degli onorari percepiti dal notaio sui quali viene calcolata la quota da versare alla Cassa nazionale, ed è stata prevista la determinazione di nuovi modelli di repertori, idonei alla scritturazione con i mezzi tradizionali e con i sistemi meccanografici ed informatici, da attuarsi con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

L'articolo 13 pone l'esplicita disciplina in tema di disponibilità finanziarie che formano oggetto dei piani di impiego annuale avendo avuto cura di indicare tipi di investimento in linea con la natura e le finalità della Cassa ed in analogia alla normativa riguardante altri analoghi enti previdenziali.

L'articolo 14 conferma l'aggio del 2 per cento e del 5 per cento rispettivamente attribuito agli uffici degli archivi notarili e del registro per il servizio di riscossione a favore della Cassa da essi prestato, riconosciuto dalla normativa vigente.

La Cassa può riscontrare quanto le è dovuto in base al prospetto degli onorari dei repertori, da inviare a cura degli archivi medesimi sia al predetto ente, sia al Consiglio nazionale del notariato.

Nel testo proposto è stata esclusa la previsione della ripartizione tra il personale degli archivi notarili dell'aggio per il servizio di riscossione dei contributi dovuti alla Cassa nazionale del notariato.

Si ribadisce, infatti, che la previsione contenuta nel testo precedentemente approvato si pone in contrasto con la normativa dettata dalla legge 15 novembre 1973, n. 734, che, nell'attribuire agli impiegati civili di ruolo e non di ruolo ed operai dello Stato un assegno perequativo, ha soppresso tutte le forme di trattamento proventistico, comunque denominate.

Tale divieto è stato successivamente ribadito dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, recante norme sul nuovo assetto retributivo-funzionale

del personale civile e militare dello Stato e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile 1984, concernente il compenso incentivante al personale di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, nonché al personale di cui all'articolo 26-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, in servizio presso l'Amministrazione dello Stato, fra il quale è compreso il personale degli archivi notarili.

Deve, inoltre, sottolinearsi che l'attribuzione ai dipendenti degli archivi notarili dell'importo dell'aggio, somma che dovrebbe aggirarsi intorno a lire 1.834.250.000 (bilancio ed assestamento 1987) da suddividersi tra 544 persone (ruolo anzianità 1986), determinerebbe una inspiegabile disparità di trattamento rispetto ai dipendenti degli uffici del registro, chiamati a svolgere il medesimo compito, e provocherebbe una sperequazione in danno del restante personale dell'amministrazione giudiziaria, privato dei proventi di cancelleria alla stregua della suddetta normativa, e sarebbe, infine, riconnessa allo svolgimento di una attività di istituto degli archivi stessi.

Tutto ciò è inoltre in linea con il parere nettamente contrario manifestato dal Dipartimento della funzione pubblica e dal Ministero del tesoro nel corso dell'*iter* parlamentare nella decorsa legislatura.

L'articolo 15 afferma espressamente che il Consiglio nazionale del notariato è ordine professionale di categoria, per differenziarlo dalla Cassa e ponendo in tal modo le premesse per una sua autonoma normativa.

Il disegno in esame presenta una modifica dei criteri per la elezione dei componenti del Consiglio nazionale anche rispetto al testo approvato dal Senato nella precedente legislatura.

Al fine di evitare la creazione di un organismo sovradimensionato, nel testo originario era stata proposta una soluzione volta ad assicurare un criterio proporzionale nella rappresentanza dei notai delle singole regioni, contemperandola con l'elemento numerico (minimo 75 massimo 400 notai) per garantire una base il più possibile omogenea di elettorato attivo.

Nel corso dell'*iter* parlamentare era stato proposto ed approvato un emendamento che alterava il suddetto rapporto numerico, portandolo rispettivamente a 25 e 300 notai, con la conseguenza di consentire una più ampia rappresentanza regionale, ma determinando un notevole aumento del numero dei componenti del Consiglio a rischio di comprometterne la funzionalità.

Per ovviare a tale inconveniente si è ritenuto di tutelare l'esigenza di rappresentanza regionalistica equilibrando il rapporto tra i singoli collegi mediante accorpamenti di distretti interregionali o siti in regioni contigue.

Per salvaguardare, inoltre, l'esigenza di una rappresentatività proporzionale effettiva temperandola con la funzionalità dell'organo consiliare, è parso opportuno prefissare il numero di componenti eleggibili in ogni collegio, in considerazione del rispettivo organico, ma svincolandolo dal vecchio criterio di rigidi rapporti numerici che, pur consentendone un progressivo adeguamento agli eventuali mutamenti della consistenza organica dei singoli distretti, presenterebbe il difetto di un automatismo sostanzialmente anelastico.

Con l'articolo 16 è stata inserita tra i compiti del Consiglio nazionale l'elaborazione di principi di deontologia professionale, allo scopo di rendere più completa la specie delle funzioni demandate a detto organo, in armonia a quanto vigente per l'analogo organo delle altre categorie professionali superando così i dubbi sollevati in passato sulla sua competenza in detta materia.

Gli articoli 17 e 18 prevedono rispettivamente l'elezione ed i compiti del comitato esecutivo - organo del Consiglio nazionale del notariato previsto al fine di consentire una maggiore celerità dell'attività amministrativa di esso - e quella del collegio dei revisori dei conti, composto di tre membri effettivi e tre supplenti, eletti tra i notai in esercizio contemporaneamente ai componenti del Consiglio nazionale del notariato, con il criterio della ripartizione in zone territoriali (Italia settentrionale, centrale e Sardegna, meridionale e Sicilia).

La durata in carica dei componenti di tale collegio è stata prevista identica a quella dei componenti del Consiglio nazionale e del consiglio di amministrazione della Cassa, al

fine di evitare un eccessivo immobilismo nelle cariche; sono poi specificati i criteri di sostituzione dei componenti in caso di cessazione dalla carica.

L'articolo 19 fissa la località ove si procede alla elezione di cui all'articolo precedente e il diritto di voto di ciascun notaio.

L'articolo 20 introduce una innovazione nel sistema vigente prevedendo l'autonomia finanziaria del Consiglio il quale provvederà, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla scadenza di un semestre dall'entrata in vigore della legge - e ciò per consentire la chiusura dell'esercizio finanziario in corso - alle spese necessarie per il proprio funzionamento con contributi versati dai notai, nella misura da determinarsi ogni anno da parte dello stesso Consiglio sulla base degli onorari degli atti soggetti ad annotamento sui repertori, ma comunque non superiore al 2 per cento.

Nello stabilire la misura massima si è tenuto conto delle esigenze reali degli ultimi anni per il raggiungimento dei fini istituzionali dell'ente, mentre d'altra parte non si è ritenuto opportuno stabilire normativamente una misura rigida al fine di evitare un inutile eventuale accantonamento di fondi, e lasciando perciò al Consiglio di valutare anno per anno le effettive esigenze.

L'articolo 21 riguarda la riscossione dei contributi dovuti al Consiglio nazionale. Si è ritenuto di riprodurre l'emendamento che ne prevedeva l'attribuzione agli archivi notarili anzichè ai Consigli notarili distrettuali, poichè sono parse fondate le osservazioni svolte in proposito dalla categoria, che paventa un eccessivo aggravio degli adempimenti rispettivamente demandati ai notai ed ai Consigli per fornire e verificare la documentazione necessaria per il calcolo dei contributi stessi, mentre gli archivi notarili svolgono già le medesime operazioni per la riscossione dei contributi per la Cassa nazionale del notariato.

Al fine di ridurre al minimo gli oneri che verranno, in dipendenza, a gravare sugli archivi notarili distrettuali si è previsto che gli stessi provvedano alla riscossione ed al versamento di detti contributi insieme con quelli di pertinenza della Cassa, demandando a quest'ultima di curarne l'ulteriore versamento nella cassa del Consiglio.

Si ritiene che in tal modo non si viene a determinare una commistione tra Cassa e Consiglio, in contrasto con i principi ispiratori del presente disegno di legge, trattandosi di una operazione meramente contabile.

Con l'articolo 22 si prevedono i compiti del collegio dei revisori dei conti, rinviando alla normativa civilistica sui collegi sindacali, in quanto applicabile.

Gli articoli 23 e 24 contengono norme transitorie prevedendo che per la prima attuazione della legge sarà fissata con decreto ministeriale la data delle elezioni del consiglio di amministrazione della Cassa che si dovranno svolgere entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge e che, per garantirne il regolare funzionamento, entro lo stesso termine il Ministro di grazia e giustizia dovrà nominare i componenti del collegio di controllo della Cassa stessa.

Entro lo stesso termine, al medesimo fine, dovranno svolgersi le elezioni dell'organo di controllo del Consiglio nazionale del notariato.

Quanto al finanziamento del Consiglio, fino alla data prevista per provvedere autonomamente, la Cassa verserà una somma pari al 2 per cento, pari cioè alla misura massima introdotta con la normativa in esame.

L'articolo 25 contiene le disposizioni relative all'emanazione delle norme per la esecuzione della presente legge, che ripropongono specularmente la distinzione dei compiti previdenziali ed assistenziali affermata dall'articolo 1.

Si è infatti ritenuto di dover ribadire l'esigenza, già rappresentata in passato, che il regolamento al quale è rimessa la disciplina delle prestazioni previdenziali sia approvato con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Al fine di legittimare il ricorso alla normativa secondaria sono stati inseriti nella legge i criteri fondamentali per la regolamentazione della materia. Questa deve ritenersi strettamente correlata alla riscossione dei contributi per i quali, attesa la indiscussa natura tributaria, sussiste la riserva di legge.

Deve, invero, sottolinearsi che: la previdenza sociale è una funzione pubblica, l'iscrizione

agli enti per mezzo dei quali viene svolta ha carattere obbligatorio per tutti i lavoratori e dal rapporto giuridico conseguente sorge per gli stessi un diritto soggettivo alla fruizione dei trattamenti previdenziali.

Nella regolamentazione della materia non può evidentemente prescindersi da una base omogenea di principi fondamentali, mentre per ogni singola categoria di lavoratori possono essere dettate norme che, alla luce di detti principi informativi, tutelino esigenze particolari collegate al tipo di professione svolta.

Va escluso, per tali ragioni, che il regolamento possa essere emanato con decreto ministeriale, anche in considerazione del fatto che, in mancanza di una apposita attribuzione ai Ministri di un potere normativo e di una disciplina della relativa procedura, in analogia con quanto disposto dalla legge n. 100 del 1926, deve ritenersi che la potestà regolamentare dagli stessi in concreto esercitata possa incidere solo su elementi residuali, di integrazione tecnica o di mera esecuzione materiale, rispetto al dettato legislativo.

Diversa soluzione si è data alla disciplina dei compiti assistenziali della Cassa, che non hanno carattere essenziale, ma vengono espletati in via sussidiaria, secondo le disponibilità finanziarie esuberanti rispetto agli impegni obbligatori conseguenti all'attività previdenziale ed in relazione ai quali non può ritenersi attribuita al singolo una posizione di diritto soggettivo.

In relazione a detta materia si è ritenuto, quindi, di poter accogliere l'istanza della categoria, anche perchè lo strumento normativo del decreto ministeriale presenta il pregio di una maggiore elasticità e snellezza, che certamente non mancherà di riflettersi positivamente sull'attività dell'ente e sui compiti di questa Amministrazione.

L'articolo 26 infine provvede, sia pure con la formula di garanzia suggerita dal dubbio circa la completezza dell'elencazione, all'abrogazione espressa di alcune norme preesistenti all'entrata in vigore della presente legge.

Il disegno di legge non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato e, pertanto, non si è ritenuto di dover redigere la relazione tecnica e le relative schede.



**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. La Cassa nazionale del notariato, istituita con regio decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239, e compresa tra gli enti pubblici di cui alla tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, esplica, nell'ambito della categoria dei notai, attività di previdenza, di mutua assistenza e di solidarietà fra gli iscritti.

2. All'uopo, con il fondo costituito dalle quote di onorario versate dai notai, provvede:

a) alla corresponsione, a favore del notaio che cessa dall'esercizio, del trattamento di quiescenza:

1) ordinario: per raggiungimento del limite di età; per inabilità assoluta e permanente a proseguire nell'esercizio delle funzioni; dopo trenta anni di esercizio; dopo venti anni di esercizio, quando sia stato raggiunto il sessantacinquesimo anno di età;

2) speciale: per inabilità permanente ed assoluta per lesioni o infermità causate dalla guerra; per infermità o lesioni dipendenti da fatti inerenti all'esercizio della funzione;

b) alla corresponsione del trattamento di quiescenza reversibile o indiretto a favore del coniuge, dei figli minori del notaio deceduto in pensione o in esercizio, nonchè degli altri soggetti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

c) alla liquidazione dell'indennità di cessazione a favore del notaio che cessa dall'esercizio, ovvero dei soggetti previsti dall'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

d) alla corresponsione a favore del notaio in esercizio di assegni integrativi degli onorari percepiti nell'anno, se inferiori ad un ammontare predeterminato;

e) al soddisfacimento di ogni altro onere espressamente imposto a suo carico da disposizioni di legge.

## Art. 2.

1. La Cassa nazionale del notariato, nell'espletamento dell'attività di mutua assistenza prevista dall'articolo 1, comma 1, può provvedere, nei limiti di disponibilità del bilancio:

a) alla concessione di contributi per l'impianto dello studio del notaio di prima nomina se versa in condizioni di disagio economico;

b) alla concessione di assegni di studio a favore dei figli del notaio in esercizio o cessato;

c) alla corresponsione di sussidi a favore del notaio cessato o in esercizio, del coniuge e dei suoi parenti entro il secondo grado, se versano in condizioni di disagio economico;

d) alla corresponsione per una sola volta, quando non spetta l'indennità di cessazione prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera c), di un sussidio, non superiore all'ammontare della predetta indennità, a favore degli eredi del notaio, morto in esercizio, diversi dai soggetti previsti dall'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

e) alla concessione di mutui al notaio in esercizio per l'acquisto o la ristrutturazione dello studio, per l'acquisto o la costruzione della casa da adibire a prima abitazione, anche stipulando apposite convenzioni con istituti di credito abilitati alla concessione di prestiti a medio e lungo termine e contribuendo al parziale pagamento dei relativi interessi;

f) alla concessione di contributi per il pagamento dei canoni in locazione degli immobili destinati a sede dei Consigli notarili o degli altri organi istituzionali del notariato.

## Art. 3.

1. Organi della Cassa nazionale del notariato sono:

- a) il consiglio di amministrazione;
- b) il presidente;
- c) il comitato esecutivo;
- d) il collegio dei revisori dei conti.

2. I predetti organi restano in carica tre anni.

3. La Cassa nazionale del notariato è sottoposta alla vigilanza del Ministero di grazia e giustizia.

#### Art. 4.

1. Il consiglio di amministrazione è composto di diciotto membri, di cui quindici eletti tra i notai in esercizio e tre cooptati tra i notai in pensione.

2. I notai in esercizio sono eletti in unica data, nel numero stabilito per ciascuna delle zone indicate nella tabella A annessa alla presente legge.

3. Le elezioni dei quindici notai in esercizio vengono indette dal presidente del consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato ed hanno luogo presso le sedi dei Consigli notarili con l'osservanza delle norme vigenti per l'elezione dei componenti del Consiglio nazionale del notariato.

4. Il Ministro di grazia e giustizia, verificata l'osservanza delle norme di legge ed accertati i risultati definitivi delle elezioni, procede alla proclamazione degli eletti ed indice la prima adunanza del consiglio.

5. Nella predetta adunanza i membri eletti procedono all'integrazione del consiglio mediante la nomina a scrutinio segreto di tre notai in pensione tra quelli a carico della Cassa nazionale del notariato, sentite le organizzazioni sindacali dei notai in pensione.

6. Il Ministro di grazia e giustizia, verificata la regolarità delle elezioni dei notai in pensione, procede alla proclamazione degli eletti e ordina che siano pubblicati i nomi di tutti i componenti del consiglio di amministrazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero.

7. La carica di membro del consiglio di amministrazione è incompatibile con quella di componente del Consiglio nazionale del notariato.

#### Art. 5.

1. Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi componenti il presidente, il vice presidente, che coadiuva il presidente e lo sostitui-

sce in caso di assenza o di impedimento, e il segretario.

2. I componenti del consiglio di amministrazione non possono essere eletti o cooptati per più di due trienni consecutivi.

3. I notai in esercizio, componenti del consiglio di amministrazione, nel caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa e fino a sei mesi prima della scadenza del triennio, sono sostituiti, con decreto ministeriale, dai notai in esercizio che nella graduatoria, formata sulla base dei voti riportati, li seguono immediatamente.

4. I notai in pensione, componenti del consiglio di amministrazione, nel caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa, sono sostituiti con decreto ministeriale, secondo la procedura prevista nell'articolo 4, comma 5.

5. I componenti nominati in sostituzione durano in carica fino alla scadenza del triennio in corso.

#### Art. 6.

1. Il consiglio di amministrazione ha le seguenti attribuzioni:

a) stabilisce i criteri generali cui deve uniformarsi l'amministrazione della Cassa;

b) delibera il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione vigilante;

c) delibera, su proposta del comitato esecutivo, l'investimento delle disponibilità patrimoniali;

d) delibera sui ricorsi contro le deliberazioni del comitato esecutivo;

e) delibera, su proposta del comitato, il regolamento organico del personale e le sue modifiche, l'ordinamento dei servizi, nonché la nomina del direttore generale;

f) esercita tutte le altre attribuzioni previste dalla legge.

#### Art. 7.

1. Il consiglio di amministrazione è convocato almeno una volta ogni tre mesi dal presiden-

te, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonchè della materia da trattare.

2. L'avviso deve essere spedito a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

3. Il presidente deve convocare senza ritardo il consiglio di amministrazione se ne è richiesto da un terzo dei suoi componenti o dal collegio dei revisori dei conti.

4. Per la validità dell'adunanza del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza di almeno dieci dei suoi componenti.

5. Sono valide le deliberazioni approvate dalla maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del presidente.

#### Art. 8.

1. Il presidente convoca e presiede il consiglio di amministrazione nonchè il comitato esecutivo; ha la rappresentanza della Cassa di fronte ai terzi e in giudizio; rimane in carica fino a quando dura il consiglio di amministrazione che lo ha eletto e può essere rieletto una sola volta.

2. Il presidente può delegare al vice presidente funzioni di sua spettanza.

#### Art. 9.

1. Il comitato esecutivo è composto dal presidente e da quattro membri, eletti fra i propri componenti dal consiglio di amministrazione.

2. Al comitato esecutivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) predisposizione dei bilanci;
- b) esecuzione delle delibere del consiglio di amministrazione;
- c) autorizzazione delle spese straordinarie ed urgenti, salvo ratifica da parte del consiglio di amministrazione;
- d) liquidazione delle pensioni, della indennità di cessazione e degli assegni integrativi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 dell'articolo 1;

e) adozione di delibere su ogni altra materia delegata di volta in volta dal consiglio di amministrazione.

3. Per la validità dell'adunanza del comitato è necessaria la presenza di almeno tre dei suoi componenti.

4. Sono valide le deliberazioni approvate dalla maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del presidente.

5. Contro le deliberazioni del comitato è ammesso il ricorso al consiglio di amministrazione nel termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente la comunicazione della deliberazione.

6. Trascorsi centoventi giorni dalla presentazione del ricorso senza che il consiglio si sia pronunciato, lo stesso si intende respinto.

#### Art. 10.

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da cinque membri effettivi e cinque supplenti, dei quali:

a) un membro effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero di grazia e giustizia, con funzioni di presidente;

b) un membro effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

c) un membro effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero del tesoro;

d) due membri effettivi e due supplenti designati dal Consiglio nazionale del notariato anche tra i propri componenti.

2. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

3. Rimane in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati. I componenti nominati su designazione del Consiglio nazionale del notariato rimangono in carica fino a quando dura il Consiglio che li ha designati.

4. I revisori dei conti esercitano le loro funzioni secondo le norme degli articoli 2403 e seguenti del codice civile in quanto applicabili, ed intervengono alle sedute del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

## Art. 11.

1. Il direttore generale della Cassa è assunto, ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70, con contratto a tempo determinato della durata massima di cinque anni, rinnovabile, previo accertamento da parte di una commissione, nominata secondo le regole specificate nel regolamento che sarà approvato dal consiglio di amministrazione, del possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali.

2. Il direttore generale, se richiesto dal presidente, assiste alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

## Art. 12.

1. Con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla scadenza di un semestre dalla data di entrata in vigore della presente legge, il notaio è tenuto al versamento in favore della Cassa nazionale del notariato, per gli atti soggetti ad annotamento nei repertori, di una quota degli onorari pari al 17 per cento degli stessi.

2. La percentuale di cui al comma 1 può essere variata, su proposta del consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato formulata sulla base di bilancio tecnico, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, ogni quattro anni con effetto dal 1° gennaio successivo. La prima variazione può avvenire nel 1992 con effetto dal 1° gennaio 1993.

3. La quota di onorario di cui al comma 1 è liquidata dal notaio sul totale complessivo degli onorari repertoriali di ciascun mese, in un prospetto riepilogativo redatto in sostituzione dell'indicazione prevista dall'articolo 19 del regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1937, n. 2358, e versata all'archivio notarile del distretto, contemporaneamente alla presentazione degli estratti mensili dei repertori.

4. Per la riscossione di tali quote e per le sanzioni per tardivo o mancato pagamento si

applicano l'articolo 20 del precitato regio decreto-legge e le norme in esso richiamate.

5. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, verranno determinati i nuovi modelli dei repertori idonei alla scritturazione con i mezzi tradizionali e i nuovi modelli idonei ai sistemi meccanografici ed informatici.

#### Art. 13.

1. I fondi disponibili della Cassa possono essere impiegati:

a) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o in cartelle fondiarie;

b) in acquisto di beni immobili anche sotto forma di pacchetti azionari rappresentativi di essi;

c) in mutui su beni immobili, garantiti da prima ipoteca, per somma non eccedente il 60 per cento del valore degli immobili stessi;

d) in depositi fruttiferi presso istituti di credito di diritto pubblico o istituti di credito a carattere nazionale o casse di risparmio;

e) in altri modi proposti dal consiglio di amministrazione della Cassa ed autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

#### Art. 14.

1. Gli archivi notarili e gli uffici del registro provvedono alla riscossione delle quote di onorario dovute alla Cassa nazionale del notariato, di cui al precedente articolo 12 e all'articolo 18 della legge 22 novembre 1954, n. 1158, e al relativo versamento a favore della predetta Cassa, trattenendo un aggio nella misura rispettivamente del 2 per cento e del 5 per cento.

2. Le somme come sopra riscosse dagli archivi notarili e dagli uffici del registro, prelevato l'aggio previsto dal comma 1, sono versate a cura dei capi dei suddetti uffici su conto corrente postale della Cassa nazionale del notariato, nei termini e con le sanzioni di cui all'articolo 22 del regolamento sui servizi contabili degli archivi notarili, approvato con regio decreto 6 maggio 1929, n. 970.



3. Gli archivi notarili sono tenuti ad inviare alla Cassa nazionale del notariato e al Consiglio nazionale del notariato, entro la fine di ciascun mese, un prospetto degli onorari dei repertori dei notai del distretto relativi al mese precedente.

#### Art. 15.

1. L'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 577, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - 1. Il Consiglio nazionale del notariato, con sede in Roma, è ordine professionale della categoria. Il Consiglio nazionale del notariato è composto dai notai in esercizio eletti in unica data nel numero stabilito per ciascuna delle zone regionali indicate nella tabella allegato A, annessa alla presente legge. Nessun componente può essere eletto più di due volte consecutive».

2. La tabella allegato A di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 577, è sostituita dalla tabella B annessa alla presente legge.

#### Art. 16.

1. La lettera f) dell'articolo 2 della legge 3 agosto 1949, n. 577, è sostituita dalla seguente:

«f) elabora principi di deontologia professionale».

#### Art. 17.

1. Il Consiglio nazionale del notariato elegge tra i suoi componenti il comitato esecutivo, composto dal presidente, dal vice presidente, dal segretario e da quattro membri.

2. Al comitato esecutivo sono attribuite le seguenti funzioni:

a) predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio;

b) gestione dei rapporti con il personale dipendente;

c) esercizio dei poteri del Consiglio in caso di urgenza, salvo ratifica da parte del Consiglio stesso;

d) svolgimento di ogni altra funzione che venga ad esso delegata dal Consiglio.

#### Art. 18.

1. La revisione della gestione del Consiglio nazionale del notariato è affidata ad un collegio di revisori, costituito da tre membri effettivi e tre supplenti, eletti secondo le norme stabilite per il Consiglio nazionale del notariato, tra i notai in esercizio, in ragione di:

a) un revisore effettivo ed uno supplente per le regioni: Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta e Veneto;

b) un revisore effettivo ed uno supplente per le regioni: Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Sardegna, Toscana e Umbria;

c) un revisore effettivo ed uno supplente per le regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia.

2. Detti revisori sono eletti in unica elezione, nella stessa data di elezione del Consiglio nazionale del notariato, e in ciascuna zona è nominato revisore effettivo il candidato che ha riportato il maggior numero di voti e supplente quello che lo segue immediatamente; in caso di parità di voti si ha riguardo alla maggiore anzianità di esercizio professionale.

3. I revisori eleggono nel proprio seno il presidente.

4. Il collegio dei revisori dura in carica tre anni ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo collegio.

5. Quando per una qualsiasi causa, anche per trasferimento da un gruppo ad un altro delle zone sopra indicate, viene a cessare dalla carica un revisore effettivo, questi è sostituito dal supplente nominato nel suo gruppo di zona.

6. Contestualmente, con le stesse modalità, si provvede alla sostituzione del membro supplente che ha assunto la carica di revisore effettivo. Quando per una qualsiasi causa viene a cessare il revisore supplente, questi è sostituito dal candidato che ha riportato il maggior numero di voti nel suo gruppo di zona.

7. I componenti nominati in sostituzione durano in carica fino alla scadenza del triennio in corso.

8. Nessun componente può essere eletto più di due volte consecutive.

#### Art. 19.

1. Il primo comma dell'articolo 8 della legge 3 agosto 1949, n. 577, è sostituito dal seguente:

«Le elezioni del Consiglio nazionale del notariato e dei revisori dei conti del Consiglio stesso hanno luogo presso i collegi notarili ogni triennio entro il mese di febbraio».

2. Il primo comma dell'articolo 9 della legge 3 agosto 1949, n. 577, è sostituito dal seguente:

«Ciascun notaio ha diritto di voto per l'elezione dei componenti del Consiglio nazionale del notariato e dei revisori dei conti assegnati alla sua zona».

#### Art. 20.

1. Con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla scadenza di un semestre dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio nazionale del notariato provvede alle spese per il suo funzionamento mediante contributi versati dai notai in esercizio.

2. La misura dei contributi è fissata con deliberazione del Consiglio nazionale stesso entro il 31 ottobre di ciascun anno per l'anno successivo, in misura ragguagliata agli onorari spettanti al notaio per gli atti soggetti ad annotamento sui repertori e secondo quanto stabilito dalla tariffa notarile, non superiore comunque al 2 per cento di detti onorari.

#### Art. 21.

1. I contributi dovuti al Consiglio nazionale del notariato sono riscossi unitamente ai contributi dovuti alla Cassa nazionale del notariato a mezzo degli archivi notarili distrettuali.

2. La riscossione e il versamento dei contributi sono effettuati con le stesse modalità previste dall'articolo 14, commi 1 e 2. Sulle somme riscosse gli archivi notarili trattengono un aggio nella misura del 2 per cento.

3. La Cassa nazionale del notariato provvede a versare detti contributi al Consiglio nazionale del notariato, nel termine di quindici giorni dall'emissione del mandato di pagamento previsto dall'articolo 22, secondo comma, del regio decreto 6 maggio 1929, n. 970.

#### Art. 22.

1. I revisori dei conti del Consiglio nazionale del notariato esercitano le loro funzioni secondo le norme degli articoli 2403 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili, ed intervengono alle sedute del Consiglio stesso.

#### Art. 23.

1. Per la prima attuazione della presente legge la data delle elezioni del consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato è fissata, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della stessa; entro lo stesso termine dovranno essere nominati i revisori dei conti della predetta Cassa.

2. I componenti dell'attuale commissione amministratrice della Cassa e del collegio dei revisori dei conti restano in carica fino all'insediamento dei nuovi organi.

#### Art. 24.

1. Per la prima attuazione della presente legge la data delle elezioni del collegio dei revisori dei conti del Consiglio nazionale del notariato è fissata dal Ministro di grazia e giustizia entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della stessa.

2. I revisori così eletti esercitano le loro funzioni fino alla scadenza del Consiglio nazionale del notariato in carica.

3. Per sopperire alle esigenze finanziarie del Consiglio nazionale del notariato per il perio-

do compreso tra la data di entrata in vigore della presente legge e quella prevista dall'articolo 20, comma 1, relativa al versamento dei contributi dovuti dai notai al Consiglio, la Cassa nazionale del notariato verserà allo stesso Consiglio in un'unica soluzione, entro trenta giorni dalla detta data di entrata in vigore, una somma pari al 2 per cento degli onorari complessivi iscritti a repertorio dai notai per l'anno precedente a quello dell'entrata in vigore della presente legge. La somma da versare verrà determinata calcolando il periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente legge e quella di decorrenza prevista dall'articolo 20, comma 1.

#### Art. 25.

1. Le norme regolamentari per l'attuazione delle attività di previdenza e di solidarietà previste nell'articolo 1 saranno emanate, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica. Il decreto sarà emanato su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, formulata sulla base di deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato.

2. Con apposita deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato, approvata con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, saranno emanate, entro lo stesso termine di cui al comma 1, le norme regolamentari per l'attuazione dell'attività di mutua assistenza prevista dall'articolo 2.

#### Art. 26.

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge sono, in particolare, abrogate le seguenti disposizioni:

- a) gli articoli 10 e 11, primo comma, del regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324;
- b) gli articoli 5, 6, 7, secondo, terzo e

quinto comma, 12 e 13 della legge 3 agosto 1949, n. 577.

2. Con effetto dalla data prevista dall'articolo 12 della presente legge sono, in particolare, abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 21 del regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666;

b) l'articolo 17 della legge 22 novembre 1954, n. 1158.

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA A  
(articolo 4)TABELLA CHE DETERMINA LE CIRCOSCRIZIONI REGIONALI PER  
L'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DELLA CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO

| Zone regionali  | Distretti di Corti di appello comprese in ciascuna zona | Numero dei membri del consiglio di amministrazione per ciascuna zona |
|---|---|--|
| Piemonte e Valle d'Aosta . . . . .                                      | Torino . . . . .  | 1  |
| Liguria . . . . .   | Genova . . . . .  | 1  |
| Lombardia . . . . .   | Milano e Brescia . . . . .                              | 1  |
| Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia . . . . .           | Venezia, Trieste e Trento . . . . .                     | 1  |
| Emilia-Romagna . . . . .  | Bologna . . . . .                                       | 1  |
| Toscana . . . . .   | Firenze . . . . .                                       | 1  |
| Lazio . . . . .   | Roma . . . . .  | 1  |
| Sardegna . . . . .  | Cagliari . . . . .                                      | 1  |
| Marche e Umbria . . . . .   | Ancona e Perugia . . . . .                              | 1  |
| Campania (con esclusione della Corte di appello di Salerno) . . . . .   | Napoli . . . . .  | 1  |
| Abruzzo e Molise . . . . .  | L'Aquila e Campobasso . . . . .                         | 1  |
| Puglia . . . . .  | Bari e Lecce . . . . .                                  | 1  |
| Basilicata (con l'aggiunta della Corte di appello di Salerno) . . . . . | Potenza e Salerno . . . . .                             | 1  |
| Calabria . . . . .  | Catanzaro . . . . .                                     | 1  |
| Sicilia . . . . .   | Catania, Messina, Palermo e Caltanissetta . . . . .     | 1  |
|   | Totale . . . . .  | 15   |

TABELLA B  
(articolo 15)

## TABELLA CHE DETERMINA LE CIRCOSCRIZIONI REGIONALI PER L'ELEZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

| Zone regionali  | Distretti di Corti di appello comprese in ciascuna zona | Numero dei componenti del Consiglio nazionale del notariato per ciascuna zona |
|---|---|---|
| Piemonte e Valle d'Aosta .....                                    | Torino .....  | 2   |
| Liguria .....   | Genova .....  | 1   |
| Lombardia .....   | Milano e Brescia .....                                  | 2   |
| Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia .....         | Venezia, Trieste e Trento ...                           | 2   |
| Emilia-Romagna .....  | Bologna .....   | 1   |
| Toscana .....   | Firenze .....   | 1   |
| Lazio .....   | Roma .....  | 2   |
| Sardegna .....  | Cagliari .....  | 1   |
| Marche e Umbria .....   | Ancona e Perugia .....                                  | 1   |
| Campania (con esclusione della Corte di appello di Salerno) ..... | Napoli .....  | 1   |
| Abruzzo e Molise .....  | L'Aquila e Campobasso .....                             | 1   |
| Puglia .....  | Bari e Lecce .....                                      | 1   |
| Basilicata (con l'aggiunta della Corte di appello di Salerno)     | Potenza e Salerno .....                                 | 1   |
| Calabria .....  | Catanzaro .....   | 1   |
| Sicilia .....   | Catania, Messina, Palermo e Caltanissetta .....         | 2   |
|   | Totale. . .   | 20  |